

PROTOCOLLO DI INTESA

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno ____ (xxxxxxx) del mese di _____, in San Giorgio Bigarello, nella Sala Consiliare sita in Piazza della Repubblica, 8 si conviene e si stipula il seguente Protocollo di Intesa

TRA

il **Comune San Giorgio Bigarello** (ente capofila) rappresentato dal Sindaco pro tempore Beniamino Morselli;

il **Comune di Mantova** rappresentato dal Sindaco pro tempore Mattia Palazzi;

il **Comune di Roncoferraro** rappresentato dal Sindaco pro tempore Sergio Rossi;

il **Comune di Porto Mantovano** rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimo Salvarani;

il **Comune di Roverbella** rappresentato dal Sindaco pro tempore Sindaco Mattia Cortesi;

la **Camera di Commercio di Mantova** rappresentata dal dirigente Dott. Marco Zanini o suo delegato.

In seguito denominati "PARTI";

PER

La realizzazione di progetto sperimentale con riconoscimento di contributo per commercio su aree pubbliche nel settore alimentare e non alimentare a servizio delle frazioni sprovviste di esercizi di vicinato dei comuni di Mantova, San Giorgio Bigarello, Roncoferraro, Porto Mantovano, Roverbella.

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 8 del DPR 20 aprile 1994, n. 367, dispone sulle modalità di realizzazione di programmi Comuni fra più Amministrazioni;
- le Amministrazioni Comunali sopra indicate e come sopra rappresentate, vista la continuità geografica e territoriale e al fine di creare sinergie di carattere programmatico e amministrativo, hanno manifestato l'intenzione e avviato le procedure per la stesura di un progetto finalizzato a creare un servizio a favore delle frazioni non servite da esercizi di vicinato.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI

Nell'ambito della programmazione di breve e medio lungo periodo, ogni Amministrazione firmataria il presente Protocollo d'intesa, mira a condividere tutte quelle azioni e quelle risorse territoriali, culturali e naturalistiche, che costituiscono la base su cui fondare lo sviluppo dei relativi territori in una idea comune e condivisa.

Con la sottoscrizione del presente protocollo le PARTI concludono un PROTOCOLLO DI INTESA (di seguito indicato come "PROTOCOLLO") la cui finalità è quella di redigere e sottoscrivere un progetto coordinato sperimentale con riconoscimento di contributo per commercio su area pubblica nel settore alimentare e non alimentare, che possa rispondere alle esigenze delle frazioni dei singoli comuni sprovviste di esercizio di vicinato.

Le Amministrazioni firmatarie avvieranno nel breve periodo una prima progettualità specifica, che possa costituire una prima azione strategica volta a risolvere le criticità socio-economiche che accomunano alcune frazioni dei territori delle Amministrazioni firmatarie il Protocollo di Intesa. In particolare l'azione che si intende avviare è quella di fornire un servizio di commercio su aree pubbliche individuate, ed in giorni prestabiliti, alle frazioni prive di esercizi di vicinato.

Il progetto intende fornire delle contromisure al progressivo impoverimento delle frazioni di punti di approvvigionamento alimentare, attraverso l'incentivo a nuove attività di commercio itinerante nel settore che possano, al termine del periodo sperimentale (anni 1) e previo accordo fra le parti, eventualmente protrarsi oltre la durata del progetto, previa specifica deliberazione di Giunta di proroga del progetto e reperimento delle risorse finanziarie. Oltre al miglioramento dell'attrattività delle frazioni, l'obiettivo principale sarà quello di favorire l'inclusione sociale di quella fascia di popolazione anziana caratterizzata da condizioni di fragilità, al fine di ridurre situazioni di svantaggio in termini di condizioni di qualità della vita.

Art. 3 – CONFERENZA DEI SINDACI

Al fine di valutare le esigenze del servizio ed eventuali modifiche in corso d'opera è istituita la Conferenza dei Sindaci a cui sono demandati tali compiti.

Art. 4 – IL COMUNE CAPOFILA

Il Comune di San Giorgio Bigarello viene individuato come Comune Capofila e quindi punto di riferimento tra gli enti firmatari del presente Protocollo di Intesa, con il compito di coordinare le necessità degli enti coinvolti e di coordinare le attività che si dovessero rendere necessarie nell'ambito delle varie opportunità di finanziamento attraverso partecipazione a bandi della Camera di Commercio o ad altre misure di Enti sovraordinati.

Al Comune capofila si riconoscono concordemente le funzioni di organizzazione e coordinamento, nell'intesa che tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo d'Intesa contribuiranno alla definizione del programma con proprio apporto di idee e suggerimenti.

Art. 5 – IMPEGNI DELLE PARTI

In attuazione dell'oggetto del protocollo le PARTI si impegnano a:

- gestire unitariamente e collegialmente tutte le problematiche inerenti all'attuazione del progetto attraverso riunioni periodiche convocate dal Comune capofila alle quali parteciperanno i sindaci o loro delegati;
- provvedere a tutto quanto di propria competenza per l'attuazione del progetto e delle singole iniziative in esso contenute.
- provvedere ad adeguata divulgazione dell'iniziativa nelle frazioni interessate e attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e canali social.

In particolare, le PARTI si impegnano a:

- individuare e delimitare con apposita segnaletica e cartellonistica le aree pubbliche all'interno delle frazioni destinatarie del servizio;
- prevedere quale forma di patrocinio all'iniziativa la concessione a titolo gratuito delle aree pubbliche interessate dal servizio per effetto della concessione del patrocinio per pubblico interesse.
- di versare al Comune di San Giorgio Bigarello la propria quota anticipatamente entro il 31/12/2021;

Le PARTI si impegnano inoltre ad una verifica trimestrale del progetto, al fine di valutarne, per ogni frazione servita, l'impatto effettivo in termini di utenza e utilità del servizio. Nel caso di scarsa risposta di utenza di una o più frazioni, le PARTI determineranno se apportare variazioni alle modalità di erogazione del servizio nel successivo trimestre o sospendere definitivamente lo stesso.

Art. 6 – TEMPI DI ATTUAZIONE E DURATA DEL PROTOCOLLO

Gli accordi di cui al presente Protocollo d'intesa avranno la durata di un (1) anno.

Le attività di cui al precedente articolo 5 dovranno essere concluse prima della pubblicazione del Bando per la procedura di selezione degli operatori.

Art. 7 – FINANZIAMENTI E SPESE EVENTUALI

Le risorse complessive previste per l'iniziativa ammontano ad un importo di € 10.346,82 (IVA compresa) concesse quale contributo a fondo perduto, da erogare in ratei mensili da parte del Comune di San Giorgio Bigarello e da suddividere in parti uguali su un massimo di due (2) operatori selezionati o da erogare ad un unico operatore qualora provveda da solo ad effettuare entrambi i percorsi previsti dal bando.

La durata del servizio sperimentale è fissata inizialmente in un (1) anno e prevede l'utilizzo dei seguenti fondi a finanziamento del progetto:

- € 5.346,82 già a disposizione del Comune di San Giorgio Bigarello quale residuo del fondo di perequazione relativo all'autorizzazione all'apertura della grande struttura di vendita Martinelli nel Comune di San Giorgio Bigarello;
- € 2.700,00 quota di cofinanziamento per la realizzazione dell'iniziativa concessa con Determinazione del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Mantova in data 27/05/2021;
- € 2.300,00 da reperire attraverso il finanziamento da parte dei comuni coinvolti per un importo pro quota pari a € 460,00.

La distribuzione del contributo verrà effettuata in relazione al numero di operatori aderenti con un massimo di due (2) per la durata del progetto.

Considerata la sperimentaltà del bando e al fine di incentivare la partecipazione allo stesso, le PARTI intendono concedere il loro patrocinio all'iniziativa, per tutta la durata del progetto, che si concretizza nella concessione a titolo gratuito delle aree pubbliche interessate dal servizio;

La concessione delle aree pubbliche sarà da intendersi in via sperimentale e temporaneamente legata al progetto di cui al presente atto, pertanto non si prevede l'istituzione di bandi per l'assegnazione di posteggi isolati secondo vigenti disposizioni.

La verifica trimestrale di cui all'art. 5, terrà conto del servizio prestato da ogni operatore e dall'effettiva risposta da parte dell'utenza di ogni frazione.

Almeno novanta giorni prima della scadenza fissata per il servizio, la Conferenza dei Sindaci appositamente riunita, stabilirà l'eventuale prosecuzione del servizio e proporrà alle singole Giunte la metodologia di riparto delle spese da sostenere.

Letto approvato e sottoscritto

Per il **Comune San Giorgio Bigarello** (ente capofila) _____

Per il **Comune di Mantova** _____

Per il **Comune di Roncoferraro** _____

Per il **Comune di Porto Mantovano** _____

Per il **Comune di Roverbella** _____

Per la **Camera di Commercio di Mantova** _____